

Informativa per la clientela di studio

N. 97 del 31.08.2011

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Verifiche fiscali: accessi e autorizzazioni

*Con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza dei diritti riconosciuti a chi viene controllato a seguito di accessi derivanti da accertamento. Verranno, dunque, evidenziati i **presupposti necessari per l'esecuzione degli accessi** domiciliari da parte dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria e dei militari della Guardia di Finanza.*

Premessa: l'accesso

Con il termine **accesso** si suole indicare generalmente l'ingresso dei verificatori nei **locali** ove il contribuente svolge la **propria attività**, ovvero nei casi e nei modi tassativamente previsti dalla legge, presso l'**abitazione** del contribuente.

Nella prassi degli Uffici il termine accesso è utilizzato per indicare una visita di breve durata presso il contribuente o nel luogo ove sono tenute le sue scritture contabili, poiché questa modalità istruttoria è comunemente utilizzata **per effettuare riscontri e controlli riguardanti conti specifici** o comunque circostanze ben determinate.

Accesso:

consiste nel potere riconosciuto all'Amministrazione Finanziaria di entrare e di permanere, anche senza o contro il consenso di chi ne ha la disponibilità, in locali, anche diversi da quelli in cui viene esercitata l'attività di impresa o di lavoro autonomo, al fine di eseguirvi le operazioni necessarie per porre in essere l'attività ispettiva.

All'inizio della verifica, il **contribuente deve essere informato** degli obblighi che incombono nei suoi confronti quali, ad esempio, l'esibizione di tutti i libri, registri e documenti; qualora ciò non avvenga, il contribuente **deve essere avvertito** che le scritture contabili non

esibite non potranno essere prese in considerazione successivamente, in sede amministrativa o contenziosa.

Statuto del contribuente

L'art. 12, comma 1, della Legge n. 212/2000 prevede che **per poter legittimamente operare un accesso presso i locali** destinati all'esercizio di attività di impresa, agricola o di lavoro autonomo, deve essere riscontrata la sussistenza, in concreto, di **effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo**.

In altri termini, tale potere può essere legittimamente esercitato soltanto:

- nei casi in cui sia **necessario ricercare presso quel luogo le prove di eventuali violazioni tributarie**;
- ovvero qualora il funzionario che dispone l'attività ritenga **opportuna l'esecuzione di rilevamenti fisici ed operazioni di riscontro** materiale o documentale, non altrimenti eseguibili se non presso il luogo in cui il contribuente svolge la propria attività.

Le ragioni poste a base dell'accesso devono, in ogni caso, **risultare nella lettera di incarico ovvero nel foglio di servizio** con cui viene disposta l'esecuzione dell'accesso.



NOTA BENE: tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuate sulla base di **esigenze effettive** di indagine o controllo sul luogo.

Tipologie di accesso

L'art. 52 del DPR 633/72 disciplina tre diverse **tipologie di accesso**:

- 1. l'accesso eseguito presso i locali ove viene esercitata l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente;**
- 2. accesso presso i locali ad uso promiscuo;**
- 3. accesso presso l'abitazione del contribuente.**

1. Accesso eseguito presso i locali ove viene esercitata l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente

È subordinato al rilascio dell'autorizzazione del capo dell'Ufficio; infatti, i verificatori devono essere muniti di apposita **autorizzazione**, indicante lo **scopo** dell'accesso, **rilasciata dal capo dell'Ufficio**.

Secondo un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, gli accessi disposti presso i locali commerciali o gli studi professionali **non necessitano di alcuna autorizzazione se effettuati dalla Guardia di Finanza**, posto che trova applicazione l'art. 35 della L. 4/29, secondo cui la polizia tributaria può sempre accedere *"in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche, per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti in materia finanziaria"*.

Presenza del titolare. L'art. 52 del DPR 633/72 nulla dice in ordine alla **presenza dell'imprenditore** per gli accessi presso i locali ove vengono esercitate **attività commerciali o agricole**. Pertanto, ove il titolare non sia presente, l'accesso sarà comunque intrapreso.

Presenza del professionista. Invece, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di **arti o professioni** va eseguito alla presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.

In virtù del "segreto professionale", il professionista può **rifiutare** l'esibizione di documenti del cliente non dotati di rilevanza fiscale e che potrebbero far scaturire un'ulteriore indagine fiscale nei confronti dello stesso assistito.

Nel caso in cui il titolare dello studio sia assente ed in mancanza di un suo delegato:

- i verificatori non possono intervenire d'autorità, né richiedere l'assistenza di terzi;
- il soggetto eventualmente presente nello studio *"è pienamente legittimato ad opporsi sia all'accesso stesso, sia alla richiesta di esibizione delle scritture contabili"*.

Ciò premesso, i verificatori dovranno:

- chiedere al soggetto presente nello studio di contattare il professionista o di farsi rilasciare la **delega**, anche via fax o per posta elettronica;
- in caso di irreperibilità del titolare, adottare ogni cautela al fine di impedire che possano essere perpetrati tentativi di dispersione delle scritture contabili;
- evitare in ogni modo di rinviare ad un successivo momento l'intervento.

2. Accesso presso i locali a uso promiscuo

Locali ad uso promiscuo ovvero utilizzati sia per l'esercizio dell'attività commerciale o professionale sia come abitazione.

I locali sono a uso promiscuo quando *"l'agevole possibilità di comunicazione interna consente il trasferimento dei documenti propri della attività commerciale nei luoghi abitativi, e quindi sia possibile averli sotto mano per ogni evenienza, e nel contempo però detenerli in stanze abitualmente destinate al sonno, o ai pasti"*.

Tale accesso è subordinato al rilascio dell'**autorizzazione del Procuratore della Repubblica**.

In tali casi l'autorizzazione non deve contenere l'indicazione dei gravi indizi di evasione.

3. Accesso presso l'abitazione del contribuente

È subordinato alle seguenti condizioni:

- **autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica;**
- sussistenza di **gravi indizi** di violazioni tributarie e dello scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

NOTA BENE: L'autorizzazione non è necessaria nell'ipotesi in cui il contribuente abbia dolosamente qualificato un luogo come propria abitazione.

Accesso presso "locali diversi"

Per **locali diversi** devono intendersi:

- i **locali adibiti esclusivamente ad abitazione privata e relative pertinenze;**
- gli **automezzi non adibiti all'esercizio di una attività agricola, commerciale, artistica o professionale** o comunque che non risultino funzionalmente collegate a queste attività;
- i **locali** permanentemente e completamente **adibiti all'esercizio di attività diverse dalle precedenti**, tra cui quelle di carattere non commerciale, proprie dei cosiddetti enti non profit, delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dei circoli associativi di carattere privato.

Per l'accesso in tali locali **è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:**

- la **preventiva autorizzazione** rilasciata dal Procuratore della Repubblica competente per territorio, che i verificatori devono esibire al soggetto titolare dei locali ove le operazioni di accesso sono eseguite;
- la **sussistenza di gravi indizi di violazioni alle norme tributarie**, che i verificatori devono aver adeguatamente esposto al magistrato interessato;
- la **probabilità che nei locali presso i quali si intende accedere si possano reperire libri, registri, documenti scritture ed altre prove delle violazioni**.

Autorizzazione	Accesso
➡ Capo ufficio o Comandante Gdf	Locali adibiti esclusivamente ad attività commerciali, industriali agricole
➡ Capo ufficio o Comandante Gdf	Locali adibiti esclusivamente ad attività artistiche/professionali <u>N.B.: Necessaria presenza professionista o suo delegato</u>
➡ Capo ufficio o Comandante Gdf ➡ Procura della Repubblica	Locali ad uso promiscuo (ovvero adibiti ad attività commerciali, industriali, agricole, professionali, ma anche ad abitazione)
➡ Capo ufficio o Comandante Gdf ➡ Procura della Repubblica	Abitazioni private Locali non adibiti attività commerciali, industriali, agricole, professionali, né pertinenze di queste (cosiddetti locali terzi) <u>N.B.: Necessità di gravi indizi di violazioni</u>

Riepilogo: i diritti del contribuente

- Accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati ad attività devono essere effettuati sulla base di **esigenze effettive** di indagine e controllo sul luogo.
- Accessi, ispezioni e verifiche fiscali devono essere svolti, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante **l'orario** ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento di attività e relazioni.
- All'inizio della verifica il contribuente ha **diritto di essere informato** delle ragioni che l'hanno giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria.

- Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
- Osservazioni e rilievi del contribuente e del professionista devono essere riportati nel **verbale**.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....